

D.d.u.o.13 ottobre 2022 - n. 14653
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020
- Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» (d.d.u.o. 1 giugno 2022 n. 7797)
- Elenco delle domande non ammissibili - 1° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui alla d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 ago-

sto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successive d.g.r. di presa d'atto X/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 che, con riferimento alla Misura Investimenti per la ripresa 2022: Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha approvato i criteri applicativi della misura;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 7797 del 1° giugno 2022 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane», di seguito «bando»;
- il d.d.g. n. 9446 del 30 giugno 2022 che ha approvato, in attuazione della soprarichiamata d.g.r. n. XI/6307, l'offerta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane» approvato con il richiamato n. 7797 del 1° giugno 2022 stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda s.p.a., prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d del bando;

Dato atto che:

- il punto C.3.b «Verifica di ammissibilità formale delle domande di contributo» del bando prevede che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verifichi i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti indicati al punto A.3 «Soggetti beneficiari» in cui, tra l'altro, si specifica che possono partecipare bando le micro e piccole imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo:
 - abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia, come da visura camerale;
 - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio aventi codice Ateco 2007 della sezione C (attività manifatturiere) come risultante da visura camerale ovvero dall'Anagrafe

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 20 ottobre 2022

Tributaria dell'Agenda delle Entrate; sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis

- il punto C.3.c «Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di contributo» del bando prevede che:
 - l'ammissibilità tecnica sia finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a. Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo:
 1. Produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più dei seguenti interventi:
 2. Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati
 - b. Caratteristiche distintive delle imprese: Presenza di sistemi di certificazione ambientale volontaria al momento della presentazione della domanda
 - ai soggetti richiedenti sia assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti sono ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria;
 - al termine delle suddette fasi istruttorie, l'Assistenza Tecnica procede a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse e non ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria;
- il punto C.3.d «Integrazione documentale» prevede che Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, anche al fine dei controlli a campione. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente e/o l'invio di una risposta incompleta rispetto a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda;
- il punto C.3.e «Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria» che il Responsabile del procedimento approva con proprio decreto gli elenchi delle domande non ammesse a contributo;

Preso atto degli esiti istruttori negativi della valutazione formale e tecnica trasmessi da Finlombarda s.p.a., attraverso la piattaforma Bandi online, riferiti alle 4 domande oggetto del presente provvedimento e fatti propri;

Dato atto che ad ognuna delle imprese di cui al presente provvedimento è stato trasmesso il relativo preavviso di diniego, con i protocolli di partenza indicati nell'allegato A e nell'allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che illustra le specifiche cause di non ammissibilità della domanda e concede 10 giorni solari a decorrere dalla ricezione dello stesso per presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione;

Preso atto che, per tutte le imprese oggetto del presente provvedimento, non sono pervenute controdeduzioni;

Dato atto che il sistema Bandi online assegna alle domande di adesione un ID Pratica che le identifica in modo univoco ed al quale sono associati i dati del soggetto richiedente;

Visti:

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - 1° provvedimento» che riporta l'elenco degli ID Pratica delle domande non ammesse con la relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - 1° provvedimento» che riporta l'elenco degli ID Pratica

delle domande non ammesse con la relativa valutazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto di approvare;

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - 1° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - 1° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto altresì che la d.g.r. n. XI/6307, sopra richiamata, stabilisce che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo oppure eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse, pertanto le imprese oggetto del presente provvedimento potranno presentare una nuova domanda di contributo;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto oltre termini previsti dal punto C.3.a. del bando, a causa di necessari approfondimenti istruttori;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 7797/2022 ha individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;

DECRETA

1. Di approvare:

- l'Allegato A «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità formale - 1° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'Allegato B «Investimenti per la ripresa: «Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Domande non ammissibili a contributo per non ammissibilità tecnica - 1° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di dare atto che la d.g.r. n. XI/6307, sopra richiamata, stabilisce che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo oppure eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse, pertanto le imprese oggetto del presente provvedimento potranno presentare una nuova domanda di contributo.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e alle imprese di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini